

5-1/25

**Repubblica italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Sondrio**  
**Sezione Unica Civile**

Si prenoti a debito *ex artt. 146 d.p.r. 115/02 e 59 co. 1 lett c) d.p.r. 131/86*

Il Tribunale,  
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:  
dott.ssa Barbara Licitra                      Presidente relatore  
dott.ssa Francesca Riccardi                Giudice  
dott.ssa Maria Martina Marchini        Giudice

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale promosso da  
Cherry Bank spa (già Banco Delle Tre Venezie spa con acronimo B.T.V. SPA), sedente in Via San  
Marco n.11 di Padova,

nei confronti di

UNIMA S.R.L. - codice fiscale e p.iva n. 01014440141 -, nella persona del suo legale rappresentante  
p.t. e Amministratore Unico sig.ra Maddalena Trabucchi, con sede in Livigno (SO), alla Via Borch n.  
804

Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato rilevato in fatto che:

- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in LIVIGNO, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: rifugio e ristorazione.
- Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII e parte debitrice non ha fornito tale dimostrazione.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è superiore ad € 30.000, come emerge dal ricorso introduttivo;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile 1) dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice in sede di costituzione; 2) dall'ingente esposizione debitoria; 3) dall'omesso deposito dei bilanci successivamente all'esercizio 2013.
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. P.Q.M.

Visti gli articoli 26 e ss. CCII;

1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di UNIMA S.R.L. - codice fiscale e p.iva n. 01014440141 -, nella persona del suo legale rappresentante p.t. e Amministratore Unico sig.ra Maddalena Trabucchi, con sede in Livigno (SO), alla Via Borch n. 804;
2. NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Barbara Licitra;
3. NOMINA Curatore il Dott. MADDALENA COTTICA, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 2 26 ore 1130 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai

rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;

9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;

10.ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11.ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 2 10 25

Il Presidente estensore